

**3. Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 23 dicembre 2015

*Il Presidente:* RENZI

*Il Segretario:* LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016  
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. ne prev. n.  
327*

**16A01983**

DELIBERA 23 dicembre 2015.

**Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - Assegnazione di risorse per il piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma.** (Delibera n. 101/2015).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la delibera di questo Comitato n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora FSC) per il periodo 2007-2013;

Viste le delibere di questo Comitato n. 1/2009, n. 1/2011, n. 41/2012, n. 78/2012, n. 94/2013 e n. 21/2014 con le quali sono state definite le dotazioni regionali del FSC 2007-2013 e i relativi criteri e modalità di programmazione;

Viste le delibere di questo Comitato n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012, con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la propria delibera n. 21/2014 recante gli esiti della ricognizione svolta presso le Regioni meridionali in attuazione della delibera n. 94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime Regioni, con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013;

Considerato che, a valere sulle assegnazioni alle Regioni meridionali di risorse FSC 2007-2013, la stessa delibera n. 21/2014 prevede l'applicazione di sanzioni per il mancato rispetto dei termini di assunzione delle OGV di cui alla medesima delibera;


Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, comma 703 che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Vista la nota n. 2949 del 26 novembre 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha trasmesso la nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa alla proposta di assegnazione di risorse del Fondo sviluppo e coesione a favore del Ministero dell'interno per la realizzazione di un piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma;

Considerato che il Piano, elaborato nell'ambito dell'intesa interistituzionale tra Ministero dell'interno e Comune di Roma, consiste nella riallocazione di sedi delle forze dell'ordine in immobili pubblici, messi a disposizione prevalentemente dal Comune di Roma, opportunamente adeguati funzionalmente, con il duplice obiettivo di realizzare risparmi nel bilancio dello Stato, quantificati in 2.206.677,57 euro annui, e di migliorare la sicurezza in alcune aree periferiche romane;

Tenuto conto che il costo complessivo degli interventi è quantificato in 19.110.000 euro, con la seguente articolazione di spesa: 1 milione di euro per il 2015, 8 milioni di euro per il 2016, 7 milioni di euro per il 2017 e 3,11 milioni di euro per il 2018;

Considerato che la citata nota del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) propone che la copertura dell'assegnazione richiesta sia individuata nell'ambito della residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013 sottratte alle Regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti con la delibera di questo Comitato n. 21/2014 e le successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini, disponibilità che, alla luce della ricognizione svolta dal DPC di cui alla nota prot. DIPE n. 5539 del 22 dicembre 2015, risulta capiente per il finanziamento proposto;



Considerato che con nota n. 2193 del 18 dicembre 2015 il Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) ha modificato il profilo finanziario del Programma, indicando la seguente articolazione annuale del cronoprogramma di spesa: 9 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017 e 3,11 milioni di euro per l'anno 2018;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. È assegnato l'importo di 19.110.000 euro a favore del Ministero dell'interno per la realizzazione di un piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma.

2. L'assegnazione di cui al precedente punto 1 è posta a carico del Fondo sviluppo e coesione, ed in particolare della disponibilità residua di risorse FSC 2007-2013 richiamata in premessa.

3. Il relativo cronoprogramma di spesa è ripartito secondo le seguenti annualità: 9 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017 e 3,11 milioni di euro per l'anno 2018.

Roma, 23 dicembre 2015

*Il Presidente: RENZI*

*Il Segretario: LOTTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2016*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 331*

16A01984

DELIBERA 23 dicembre 2015.

**Sisma Regione Abruzzo: Assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati, pubblici e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata (decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, legge n. 190/2014).** (Delibera n. 113/2015).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visti in particolare gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpiti dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC), l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Visto in particolare l'art. 7-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 43/2013, il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza fra l'altro la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-bis, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli statuti di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo da parte del beneficiario in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (missione sviluppo e riequilibrio territoriale);

Visto l'art. 1, comma 254, della predetta legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per gli interventi di cui al citato art. 7-bis l'erogazione dei contributi avvenga nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili, prevedendo che il CIPE possa autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione;

